

TRIBUNALE NAPOLI

19 MAGGIO 1989

PRESIDENTE: DE MARTINO

ESTENSORE: FRALLICCIARDI

PARTI: MARADONA, VILLAFANE
(Avv. Verde)RUSCONI EDITORE S.P.A.
(Avv. Assumma, Biancolella)CROMA S.R.L.
(Avv. Di Lorenzo)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Diritto
all'immagine • Uso di ritratto
fotografico • Personaggio noto •
Violazione del diritto •
Esclusione • Fattispecie.**

La divulgazione dell'immagine di una persona nota è consentita, anche senza il consenso del soggetto ritratto, qualora: a) non sia pregiudicata la sua dignità; b) la divulgazione rientri nell'ambito territoriale in cui opera il personaggio noto; c) la divulgazione non sia fatta a fine prevalentemente lucrativo; d) la notorietà della persona giustifichi un effettivo interesse pubblico ed una completa informazione (nella specie è stato ritenuto che la pubblicazione su una rivista di alcune fotografie della figlia del calciatore Maradona, effettuate nella sala di attesa di un aeroporto, non fosse lesiva dell'immagine della minore, sussistendo un concreto interesse del pubblico a conoscere le vicende del personaggio in questione).

Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Dalma Nerea, con atto di citazione notificato in data 6 giugno 1987 esponevano che il giorno 23 maggio di quello stesso anno, mentre si trattenevano nella sala di attesa dell'aeroporto di Capodichino in compagnia di numerose altre persone, erano stati abusivamente fotografati insieme alla loro bambina di pochi mesi

da uno sconosciuto il quale poi, con un sotterfugio, si era rifiutato di consegnare loro la pellicola impressa.

Successivamente il settimanale « Gente » della « Rusconi editore » S.p.A. anno XXXI n. 22 del 5 giugno aveva pubblicato le foto arbitrariamente scattate e attribuite all'agenzia fotografica « Croma » s.r.l. definendole nella didascalia « le foto della figlia di Maradona in esclusiva mondiale » che « mostrano per la prima volta Dalma Nerea » dopo che « da oltre due mesi i fotografi di tutto il mondo inseguivano il calciatore per poterlo ritrarre con la figlia ma senza successo ».

Aggiungevano gli attori che la pubblicazione delle foto era lesiva dell'immagine della figlia e che dal fatto erano derivati alla medesima e a loro stessi notevoli danni morali e materiali.

Sottolineavano al riguardo che essi avevano rinunciato a contratti di alcuni miliardi di lire pur di impedire la diffusione dell'immagine della figlia e sottrarre quest'ultima alla curiosità morbosa della gente in un momento assai delicato e particolare in cui contemporaneamente già erano stati gravemente turbati da un'oscura vicenda, ampiamente propagandata dagli organi di informazione, nella quale una donna aveva intrapreso un'azione giudiziaria tendente ad attribuire ad esso Maradona la paternità di un bambino da lei partorito.

Tutto ciò premesso, gli istanti convenivano innanzi a questo Tribunale la « Rusconi editore » S.p.A. e l'agenzia di stampa « Croma » s.r.l. per sentirle condannare solidalmente al risarcimento dei danni in misura non inferiore a lire tre miliardi nonché alla inibizione dell'utilizzazione sotto qualsiasi forma delle fotografie e alla restituzione dei negativi, con ogni altro necessario e conseguenziale provvedimento e con il favore delle spese.

Si costituiva la convenuta « Rusconi editore » S.p.A. ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.

Nel merito adduceva di non essere responsabile della ripresa delle fotografie, che erano state acquistate dalla agenzia « Croma » e in ogni caso sosteneva che la pubblicazione delle foto doveva ritenersi lecita, stante la notorietà delle persone effigiate e considerato l'interesse

del pubblico alla conoscenza dell'avvenimento.

Concludeva, pertanto, perché la domanda venisse rigettata.

In via subordinata spiegava azione di garanzia nei confronti della s.r.l. « Croma ».

Quest'ultima, a sua volta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva anch'essa l'incompetenza territoriale del Tribunale.

Nel merito adduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

All'esito di breve istruzione, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle convenute.

Come è noto l'art. 20 cod. proc. civ. è applicabile non soltanto in tema di obbligazioni contrattuali, ma anche per quelle *ex delicto*.

Conseguentemente l'azione di danni da fatto illecito può essere proposta sin nel luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio, se persona fisica, ovvero la sede, se persona giuridica (foro generale), sia in quello in cui il fatto produttivo del danno si è verificato (foro facoltativo).

E però, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini del foro facoltativo, nella nozione di fatto produttivo del danno rientra, oltre al comportamento illecito (condotta) anche l'evento dannoso che ne deriva.

Sicché, ove i due luoghi non coincidono, il *forum delicti* è quello del luogo in cui è avvenuto l'evento (Cass. 20 febbraio 1976, n. 570). Non solo, ma nel caso in cui l'obbligazione di risarcimento sia sorta in dipendenza di attività illecite compiute in più luoghi diversi, ovvero il danno allo stesso bene si sia verificato contemporaneamente in più luoghi diversi, la relativa azione risarcitoria può proporsi, a norma dell'art. 20 cit., davanti all'autorità giudiziaria di uno qualsiasi dei diversi luoghi anzidetti (Cass. 23 novembre 1971, n. 3390).

Nella specie, la pubblicazione (condotta), ancorché avvenuta in Milano, ha prodotto effetti (evento) in Napoli o soprattutto in questa città, ove gli attori stabilmente vivono e hanno la sede

dei loro affari e dei loro rapporti sociali.

Non vi è dubbio, quindi, che la competenza a conoscere della lite appartiene al Tribunale adito e cioè al Tribunale del luogo in cui si sono verificati gli eventi dannosi per i quali è stata proposta la domanda di risarcimento.

La diversa opinione invocata dalle convenute ed espressa in una remota sentenza della S.C. fonda, invero, sul principio, qui non condiviso e del resto, come sopra detto, abbandonato anche dalla più recente giurisprudenza, che l'obbligazione di risarcimento dei danni da illecito sorge non nel luogo o nei luoghi dell'azione e nemmeno nel luogo dei singoli eventi dannosi, bensì nel punto di localizzazione, o di prima incidenza dell'azione nella sfera giuridica del soggetto che ne è colpito.

2. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.

Come è noto, pur non essendo specificamente indicato dalla Costituzione, il diritto alla immagine — come interesse tutelato del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso o esposto pubblicamente — deve ricondursi ai diritti fondamentali dell'uomo in quanto esso protegge un aspetto di quella intimità che è ormai reputata un valore primario della persona.

La legge ordinaria disciplina il diritto all'immagine come diritto assoluto che imposta il divieto a carico di tutti i terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui (artt. 10 cod. civ.; 96 e 97 l. autore).

Nondimeno la tutela dell'immagine incontra diversi limiti.

Secondo la giurisprudenza della S.C., in deroga agli artt. 96 e 97 citt., la divulgazione dell'immagine di una persona nota è consentita contro il consenso di questa entro i seguenti limiti:

a) che non sia pregiudicata la sua dignità;

b) che la divulgazione resti nell'ambito territoriale della persona nota;

c) che la divulgazione non sia fatta a fine « prevalente » di lucro;

d) che la notorietà della persona giustifichi un effettivo pubblico interesse ed una completa informazione.

Orbene, con riferimento al caso di specie, non v'è dubbio che ricorrono tutti i suddetti presupposti.

Nulla quaestio in ordine a quelli *sub a)* e *b)* — le foto pubblicate in nessun modo presentano potenzialità lesive della dignità delle persone effigiate, tutte rappresentate nel più stereotipo dei « quadretti » familiari, in atteggiamento dignitoso e sobrio.

Mentre assolutamente pacifico è che la divulgazione della rivista e con essa delle immagini degli attori sia rimasta nell'ambito territoriale in cui le predette persone sono note: ciò considerando anche la diffusione esclusivamente nazionale del giornale in rapporto alla notorietà internazionale del Maradona e, di riflesso, della sua famiglia.

Quanto al requisito *sub c)*, il mezzo adottato per la divulgazione delle fotografie, cioè un giornale, per altro notoriamente non a contenuto « scandalistico », fa escludere la sussistenza di un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, mentre evidente appare lo scopo di soddisfare l'esigenza di informazione dei lettori nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

In ordine, infine, al requisito *sub d)* va anzitutto osservato che la notorietà del personaggio (*idest*: il Maradona) è fuori discussione; tale sua notorietà per forza di cose propaga anche alla moglie ed alla figlia per il fatto stesso che costoro ne condividono in buona parte le vicende umane, inevitabilmente influenzate dalla sua pubblica attività sportiva e si presentano, come appunto nella specie, sovente in pubblico accanto a lui.

Quanto, poi, al configurarsi di un interesse generale alla pubblicazione della foto, lo stesso deve ritenersi sicuramente ricorrente nella specie.

Premesso, infatti, che rendere lecita la divulgazione dell'altrui immagine e la partecipazione del soggetto ad una divulgazione dell'altrui immagine è la partecipazione del soggetto ad un avvenimento che, anche senza essere di interesse pubblico, è tuttavia « interessante » per il pubblico, nel senso, cioè, come è stato detto, che si distacchi dalla normalità quotidiana, non vi è dubbio che soddisfa questa esigenza, che è poi l'esigenza di una completa informazione giornalistica, la pubblicazione per la prima volta delle fotografie del gruppo familiare del Maradona, atleta anche per sua consapevole e utilitaristica scelta al centro dell'immaginario collettivo e

non dei soli affezionati di calcio: interesse tanto più vivo perché ancora vibranti erano le polemiche e la curiosità del pubblico in merito alla attribuzione allo stesso Maradona della paternità naturale di altro figlio procreato da altra donna.

Né infine può sottacersi la circostanza che le foto furono scattate non in un luogo appartato, bensì nella sala d'attesa di un aeroporto, alla presenza di numerose persone e quindi in condizioni di sicura mancanza di « privacy ».

Alla stregua delle esposte considerazioni si impone, quindi, il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Diego Armando Maradona e Claudia Villafane in proprio e nella qualità nei confronti della Rusconi Editore e della Cromma s.r.l. con citazione notificato il 6 giugno 1987, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna gli attori in solido all'argomento delle spese processuali in favore dei convenuti che liquida, per ciascuno di essi, in complessive lire 4.100.000 di cui L. 3.000.000 per onorario e L. 1.000.000 per diritti.

PRETURA CHIERI

3 GENNAIO 1990

PRETORE:

GIANELLI

PARTI:

CRUZ

(Avv. Tabasso, Maccagno)

RCS PERIODICI

Persona fisica • Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Pubblicazione di ritratto fotografico • Personaggio noto • Violazione del diritto • Ammissibilità.

La notorietà della persona ritratta non giustifica la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini che non soddisfano alcun interesse di pubblica informazione.

Deve affrontarsi preliminarmente la questione riguardante l'instaurazione del contraddittorio e le conseguenti iniziative processuali dell'attore. A seguito del decreto 1° dicembre 1989 dell'Ufficio, con cui furono adottati provvedimenti immediati *inaudita altera parte* e venne disposta la comparizione dei contendenti, soltanto tre dei convenuti si sono infatti costituiti in giudizio, segnatamente RCS Rizzoli Periodici S.p.A. all'udienza del 27 dicembre 1989 nonché CS Editoriale Quotidiani S.p.A. all'udienza del 29 dicembre 1989. Evidentemente nei confronti di tali soggetti qualsiasi eventuale vizio di notifica del ricorso introduttivo risulta sanato ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. Per contro non è stata fornita dall'attore prova idonea della tempestiva evocazione degli altri convenuti: risultano documentati so-

lo gli incombenti relativi alla spedizione a mezzo posta del plico contenente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza nonché quella concernente la trasmissione a mezzo telex e/o telefax autorizzata dal Pretore. È poi pervenuta all'Ufficio missiva per conoscenza 20 dicembre 1989 apparentemente inviata da Rusconi Editore S.p.A. ai legali del ricorrente ove si assume l'impegno di non pubblicare nuove fotografie della minore. Nei confronti della stessa Rusconi Editore S.p.A. parte attrice ha quindi invocato pronuncia di cessazione della materia del contendere mentre, quanto agli altri convenuti non costituiti i legali del ricorrente, muniti di apposita procura in calce alla memoria 28 dicembre 1989, depositata e scambiata, hanno dichiarato di desistere dalle relative istanze originariamente proposte. I convenuti costituiti, dal conto loro, nulla hanno eccepito al riguardo. Ritene il Pretore che la menzionata dichiarazione di desistenza, ritualmente resa da soggetto legittimato, integri valida rinuncia agli atti del giudizio e comporti l'estinzione del medesimo per la parte corrispondente ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.

Non sembra invero potersi attribuire altro significato a detta dichiarazione, né era necessaria l'accettazione dei convenuti direttamente coinvolti, non ancora costituiti in giudizio. Si veda per una fattispecie analoga, anche se non identica, Trib. Napoli 16 giugno 1983. Nel caso in essere deve comunque escludersi un interesse delle parti non costituite ad una pronuncia nel merito, vuoi perché il decreto 19 dicembre 1989 emesso *inaudita altera parte* non le riguardava, vuoi perché non risultano esborsi sofferti a cagione dell'iniziativa giudiziaria del ricorrente. Quanto alle parti costituite, esse non paiono portatrici di un autonomo interesse ad una prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti i contraddittori originari tale da richiedere il loro consenso alla parziale rinuncia agli atti operata dall'avversario; in concreto hanno manifestato anzi il pressante desiderio di giungere ad una definizione nel merito limitata anche alla propria posizione. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di tutela innominata urgente nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A., Editoriale L'Espresso S.p.A., Editoriale La Re-

ubblica S.p.A., Industrie Grafiche Cino del Duca S.p.A., Società Europea di Edizioni S.p.A.. Circa la posizione di Rusconi Editore S.p.A. deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere, avuto riguardo alla specifica richiesta dell'attore e al contenuto della missiva 20 dicembre 1989 la cui provenienza apparente della convenuta sembra del tutto verosimile. Varrebbero in ogni caso nei confronti di quest'ultima le osservazioni dianzi svolte relativamente alle altre parti non costituite.

Occorre delibare ora la questione della competenza, posto che tutti i convenuti costituiti hanno eccepito l'incompetenza dell'adito Pretore in favore del Pretore di Milano. L'argomento era già stato sommariamente trattato nel decreto 19 dicembre 1989 e non ritiene lo scrivente di discostarsi dalle conclusioni in allora raggiunte. Deve in particolare confermarsi che il luogo in cui si verificherebbe il paventato fatto lesivo, assunto quale criterio informatore della competenza ad apprestare, *ante causam*, la tutela innominata urgente, ricade nel territorio di questa sezione distaccata di Pretura, ove risiede la minore. Non ignora questo Giudice il contrasto insorto sull'interpretazione del termine « fatto lesivo » ricondotto dalla prevalente — ma non univoca — giurisprudenza della Corte regolatrice all'attività potenzialmente produttiva del danno (Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1609); ritiene peraltro che vada privilegiata la diversa soluzione prospettata da cospicua dottrina e giurisprudenza di merito, seguita pure in alcune pronunce non remote della Corte di Cassazione, secondo cui per fatto dannoso deve intendersi l'evento dannoso (si vedano Pret. Roma 6 luglio 1987, Ceciarelli contro Società Rizzoli Periodici e Pret. Roma 3 luglio 1987, Marzotto contro Società Rizzoli Periodici, sullo specifico tema del diritto alla immagine, nonché Cass. 6 febbraio 1985, nn. 910 e 911; 25 luglio 1986, n. 4781; 20 dicembre 1986, n. 7819; 15 giugno 1987, n. 5266). Ciò avuto riguardo: a) all'interpretazione letterale della norma, che non può prescindere dalla comune accezione civilistica del termine « fatto dannoso » comprendente non solo la condotta bensì il nesso causale e l'evento, essendo poi proprio l'evento a caratterizzare la fatti-

specie; b) all'interpretazione teleologica, tenuto conto delle finalità del provvedimento di urgenza che possono essere concretamente soddisfatte solo investendo il Giudice del luogo in cui si teme possa prodursi l'effetto dannoso, in posizione privilegiata per compiere gli accertamenti necessari anche in ordine alla potenzialità lesiva della condotta paventata; c) all'esigenza di evitare che la parte possa eludere il principio del Giudice naturale ponendo in essere tale condotta in uno od altro luogo al fine di prescegliersi il foro.

Peraltro anche accedendo all'interpretazione maggioritaria della Corte regolatrice la soluzione non muterebbe, come già accennato nel decreto 19 dicembre 1989. La fattispecie in esame è caratterizzata — comunque lo era *ab origine*, ciò bastando ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. — da una pluralità di convenuti aventi sede in zone anche diverse del territorio nazionale nei cui confronti viene chiesta l'inibitoria alla pubblicazione delle immagini della minore adducendo un solo episodio specifico quale fonte dell'abusiva riproduzione.

Si versa dunque nell'ipotesi di un pregiudizio potenzialmente diffusivo in più circoscrizioni giudiziarie, vuoi per la natura dell'attività paventata, vuoi per la cennata pluralità di agenti, si è parlato, in casi siffatti di « disseminazione territoriale del pregiudizio ». Orbene, è evidente la necessità di evitare, in simili contingenze, un possibile contrasto di pronunce giudiziali, ipotizzabile ove si imponesse di intentare separatamente l'azione davanti ai diversi Pretori territorialmente competenti. Proprio detta esigenza ha ispirato la pronuncia 13 maggio 1983, n. 4050 della Suprema Corte la quale nel solco della interpretazione tradizionale, ha statuito come ai fini dell'individuazione del Pretore competente ad emettere i provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. occorra far riferimento, ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., al luogo in cui viene svolta o si teme che venga svolta l'attività pregiudizievole sulla quale è destinato ad incidere il provvedimento richiesto. Ma ove si tratti di attività che può esplicarsi in vari luoghi ed al limite diffondersi per l'intero territorio nazionale deve aversi riguardo, per la necessità di adottare un criterio oggettivo unico, al

fatto che si profila come causa originaria del danno ed antecedente necessario e primario delle singole attività pregiudizievoli ed al quale possono ricondursi, in un rapporto di causa ad effetto, le varie componenti localizzate del danno. Ne consegue che quando il danno possa essere prodotto dalla proiezione di un film in tutto o quasi il territorio nazionale il detto luogo è correttamente individuato in quello dove il film è prodotto e dal quale viene inviato nelle sue molteplici copie alle aziende distributrici, poiché in tal modo il film viene ad avere una prima, immediata diffusione potenzialmente idonea a pregiudicare già il diritto altrui.

Anche nel caso in esame può farsi applicazione dei principi enunciati.

Causa originaria del danno, antecedente necessario e primario delle singole attività pregiudizievoli non può che ritenersi qui la materiale effettuazione dei ritratti fotografici finalizzata alla riproduzione e messa in commercio di questi ultimi, oggetto a loro volta, nel luogo di ripresa, di una prima immediata diffusione mercé la trasmissione alle varie testate. Ne discende la competenza ad apprestare la tutela innominata urgente in capo al Giudice del luogo *in cui furono eseguiti i ritratti* e quindi all'adito Pretore, giuste le informative raccolte che hanno suffragato il tenore dell'atto introduttivo.

Solo aderendo a tale interpretazione può del resto, soddisfarsi l'esigenza posta a fondamento della menzionata pronuncia della Corte regolatrice circa l'individuazione di un unico organo competente.

Né osta all'applicazione dei principi menzionati la circostanza che attualmente, a seguito delle intervenute pronunce agli atti del ricorrente, un contraddittorio effettivo sussista nei confronti di tre soltanto dei convenuti, tutti con sede in Milano o dintorni, il che eliminerebbe sul nascere ogni possibilità di contrasto di giudicare.

Per determinare la competenza occorre avere riguardo alla prospettazione introduttiva; inoltre la condotta dell'attore non può ritenersi pretestuosa e finalizzata a prescegliere il foro, avuto riguardo al documentato adempimento delle prime formalità di notifica del ricorso, il cui perfezionamento non è stato

possibile provare per la ravvicinata scansione dei tempi dell'odierno giudizio, ed alle ragioni delle rinunce agli atti, motivate dalla plausibile acquiescenza delle parti non costituite all'intento del tutore, in un caso specificamente manifestata, negli altri desumibile *aliunde*. Va segnalata, quanto alla Editrice La Stampa S.p.A., a tale ultimo riguardo, la comunicazione 28 dicembre 1989 inviata ai legali di parte ricorrente e prodotta, da cui sembra emergere, tra l'altro, la tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta medesima.

L'originaria evocazione in giudizio di una Casa Editrice avente sede in Torino — La Stampa S.p.A. appunto — assume poi uno specifico rilievo ai fini della competenza dell'adito Pretore, come anticipato nel decreto 19 dicembre 1989. Anche individuando il fatto dannoso *ex art.* 701 cod. proc. civ. nella pubblicazione degli stampati questo si sarebbe dunque verificato, almeno per uno dei convenuti, nell'ambito del circondario di Pretura cui appartiene questa sezione, discendendone una più ampia investitura a conoscere della vertenza. Si veda, per una fattispecie simile, Cass. 25 novembre 1963, n. 3035 secondo cui, ove più amministrazioni dello Stato soggette a diversi fori erariali debbano essere convenute nello stesso giudizio, la domanda può essere proposta davanti ad uno dei Giudici competenti, ma il foro prescelto conserva il carattere inderogabile. Qualora tale soluzione dovesse ritenersi confliggente con l'esigenza di individuare *a priori* un unico organo chiamato ad apprestare la tutela tipica urgente non può infine che richiamarsi come criterio sussidiario e decisivo, quello della residenza della minore, in conformità di alcune decisioni della giurisprudenza di merito (Pret. Roma 13 dicembre 1985, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, 31; Pret. Roma 30 luglio 1985) che paiono integralmente condivisibili.

Esce perciò ulteriormente ribadita, sotto tale profilo, la competenza di questo Giudice, anche nell'ottica della ripartizione degli affari tra sede circondariale e sezioni distaccate di Pretura, che doveva essere, tra l'altro, tempestivamente dedotta e che non comporta comunque nullità della pronuncia.

Non è superfluo, in chiusura, puntualizzare come, contrariamente all'assunto delle convenute RCS Rizzoli Periodici S.p.A. e RCS Editorie Quotidiani S.p.A. vi è agli atti la prova della stabile residenza della minore nel territorio di questa sezione distaccata, desumibile dalle informative a suo tempo acquisite presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

Può passarsi ora a trattare del contenuto del ricorso, osservando anzitutto che il tenore piuttosto scarno della prospettazione in fatto risulta per un verso giustificato dal vincolo del riserbo imposto dal Tribunale, per altro verso non, pregiudizievole del diritto alla difesa degli avversari, che hanno comunque accettato il contraddittorio.

In ogni caso le informative acquisite hanno confermato le allegazioni del ricorrente.

Sembra inoltre opportuno chiarire che non compete al Pretore vagliare l'opportunità e l'utilità della iniziativa del tutore, valutazione che spetta semmai al Giudice tutelare ed al Tribunale per i minorenni, bensì la latitudine del diritto alla immagine di cui si paventa la lesione e la sussistenza o meno delle condizioni per apprestare la tutela invocata.

Sul punto meritano integrale conferma le considerazioni svolte nel decreto 19 dicembre 1989 dell'Ufficio; il provvedimento di inibitoria va anzi soggettivamente esteso, come meglio si dirà. A sostegno dell'asserita liceità della riproduzione dell'immagine della minore i convenuti, segnatamente RCS Rizzoli Periodici S.p.A. cui si è associata RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., hanno addotto l'eccezionale notorietà cui sarebbe assunta la bambina nonché il collegamento dei ritratti fotografici di cui si discute con fatti di straordinaria rilevanza sociale, quale le condizioni dell'infanzia abbandonata, l'istituto delle adozioni e la relativa patologia, il funzionamento dei poteri statali, fenomeni su cui focalizzo la pubblica attenzione proprio del caso Serena Cruz. Quanto a tale profilo è però evidente l'errore dell'impostazione difensiva. Anzitutto la norma di cui all'art. 97 legge 22 aprile 1941, n. 633 riferendosi a fatti, avvenimenti e cerimonie palesa di avere riguardo a concreti, specifici e circoscritti eventi, non già a questioni generali ed astratte agitate

nella coscienza collettiva. In secondo luogo il collegamento tra dette realtà fenomeniche e la riproduzione dell'effigie del soggetto per essere idoneo ad escludere il consenso dell'interessato alla riproduzione deve essere anch'esso della deroga — *rectius compressione* — del diritto dell'immagine, motivata, in difetto di autonoma notorietà del modello, della esigenza commendevole di documentare il fatto, l'avvenimento e la cerimonia. In altre parole la ripresa fotografica (ovvero cinematografica o televisiva) deve riguardare l'evento stesso di cui il soggetto effigiato sia protagonista o comprimario in atto, poiché l'evento, e non il modello, giustifica il diritto di informazione dei consociati. Avuto riguardo a tali considerazioni e alle circostanze in cui furono eseguiti i ritratti fotografici di cui si discute può affermarsi che l'immagine di una bambina di tre anni ripresa in una ordinaria occasione della sua normale esistenza appare ontologicamente avulsa da qualsiasi collegamento con fatti — in senso lato — di interesse pubblico: è dunque illegittima la riproduzione di detta immagine senza il consenso dell'avente diritto. Non può, d'altro canto, aggirarsi l'ostacolo adducendo che i fatti effigiati si svolsero comunque in pubblico, bastando ciò soltanto a legittimare la divulgazione ai sensi dell'art. 97 comma 1 ultima parte legge 22 aprile 1941, n. 633. Emerge invece da una lettura non affrettata della norma che non ogni accadimento avvenuto in pubblico giustifica la diffusione della relativa immagine prescindendo dall'esistenza di un concreto interesse pubblico al riguardo. È connaturato al principio posto a fondamento della compressione del diritto all'immagine — ossia l'esigenza di informazione socialmente utile e perciò meritevole di tutela — il corollario che le due ipotesi di cui all'art. 97 comma 1 ultima parte legge citata si compenetrano e che ne è elemento caratterizzante l'interesse pubblico alla informazione. Così vuoi la dottrina, vuoi la giurisprudenza hanno concordemente evidenziato che il termine « fatto » deve intendersi nell'occasione di episodio rilevante per la sua singolarità o per le circostanze in cui si è verificato. Rientrano dunque nella previsione normativa quei fatti « che si distacchino dalla piatta realtà quotidiana e presenti-

no rispetto ad essa qualche tipicità che le contrassegni e le caratterizzi » (Trib. Roma 9 novembre 1956). Non è come si è visto il caso di specie.

Dire poi che i ritratti in esame non possono considerarsi relativi ad avvenimenti ordinari perché riprendono la vita di Serena Cruz — e dire, allo stesso modo, che le immagini di costei si ricollegano quasi automaticamente ai problemi dell'infanzia abbandonata — significa ricadere nella diversa tematica, non priva però di connessioni, della riproducibilità dell'effigie della persona nota.

L'argomentazione, più pertinente, è stata svolta infatti dai convenuti ma non ritiene questo Giudice, pur a seguito di un approfondito riesame della questione di modificare le conclusioni precedentemente raggiunte.

Può senz'altro riconoscersi che la bambina assurse — suo malgrado — ad una sfera di non trascurabile notorietà a seguito delle vicende che la coinvolsero personalmente un anno addietro. È stato però già chiarito come nel nostro ordinamento anche il personaggio noto — « public figure » della dottrina e giurisprudenza statunitense il quale si trova in una posizione « where public attention is forced upon him as a person » — non soffre una compressione illimitata del diritto alla immagine, dovendo questa risultare sempre funzionale alla soddisfazione di un interesse meritevole di tutela dei consociati alla informazione. Per le ragioni tutte sopra svolte non sembra possa ravvisarsi un interesse siffatto nel caso in esame, avuto riguardo alle circostanze delle riprese fotografiche. Si è poi evidenziato nel provvedimento 19 dicembre 1989 come debba operarsi una netta distinzione tra le ipotesi di notorietà volontariamente raggiunta e mantenuta e quella di notorietà involontaria o subita, in cui può iscriversi tranquillamente la vicenda della bambina. In tali casi non può ostacolarsi il soggetto che intenda guadagnare nuovamente l'alvo di un'esistenza normale, imponendolo ragioni di solidarietà sociale cui non è estraneo il dovere di astensione che rappresenta anzi il contraltare del diritto alla informazione. Sarebbe del resto veramente paradossale che gli effetti di una occasionale notorietà potessero essere forzosamente prolungati a scapito dell'interessato, il cui

patrimonio risulterebbe diminuito in misura corrispondente senza che a monte militasse un atto di disposizione (spendita dell'immagine) ovvero un concreto interesse pubblico alla compressione. Quanto osservato è tanto più persuasivo ove si consideri che la notorietà involontaria è correlata, il più delle volte e certo nella presente vicenda, a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Ma se, in simili ipotesi, la limitazione del diritto all'immagine non consente comunque la pubblicazione di ritratti avulsi dal contesto di quegli specifici fatti, tale pubblicazione è altrettanto illegittima nella specie, riguardando le immagini in questione occasioni ordinarie dell'attuale esistenza della bambina, del tutto estranee al contesto degli avvenimenti che la coinvolsero.

Devono dunque confermarsi le conclusioni evidenziate.

Va poi ribadito recisamente, a fronte delle difese dei convenuti, che dette conclusioni si attagliano vieppiù ove siano minorenni i soggetti effigiati. Chiarissimi indici normativi, menzionati nel decreto 19 dicembre 1989, depongono nel senso di una precisa scelta del legislatore volta a privilegiare la protezione del minore e della sua personalità *in fieri* rispetto al diritto alla informazione. Trapela dalle singole norme, che rispondono evidentemente ad esigenze specifiche e particolarmente pressanti, un unico criterio informatore, non suscettivo di equivoci interpretativi. Si pensi, particolarmente, al citato art. 33 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 secondo cui l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse; l'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica; il Tribunale decide valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica nell'esclusivo interesse dell'imputato; la richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consentono. È evidente, nell'esempio, la scelta legislativa di subordinare all'interesse del minore il diritto alla informazione pur in presenza di un avvenimento di rilevante interesse pubblico e svolto, per norma generale, pubblicamente, come il processo penale. Del resto tale disegno appare pienamen-

te conforme al dettato costituzionale e segnatamente al disposto degli artt. 3 comma 2 e 31 comma 2 della Costituzione. In base alla prima di dette norme compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

È evidente che da tale sviluppo non è avulsa l'armonica formazione della personalità in concomitanza con il processo di maturazione biologica, formazione che, specie negli anni più giovanili, può risultare pesantemente influenzata in senso negativo da interferenze incontrollate nella normale sfera di esistenza del minore, imperniata su una delicata costellazione di rapporti umani. La seconda delle norme citate, cioè l'art. 31 comma 2 della Carta fondamentale, sancisce poi espressamente la funzione statale di protezione dell'infanzia e della gioventù.

Anche sotto il profilo testé esaminato risultano quindi corroborate le precedenti conclusioni.

Non risulta poi fondata l'osservazione ulteriore dei convenuti secondo cui nel provvedimento 19 dicembre 1989 dell'Ufficio si riconosceva, in via generale, la riproducibilità delle immagini della bambina onde sarebbe ingiustificato il divieto concernente lo specifico episodio denunciato. Nel menzionato decreto si dava semplicemente atto della inammissibilità di una inibitoria generalizzata, occorrendo vagliare caso per caso, secondo gli ordinari dettami che governano l'attività giurisdizionale, le eventuali fattispecie potenzialmente lesive, non dedotte però specificamente.

Dette considerazioni valgono tuttora ed impongono il rigetto di qualsiasi richiesta di estensione dell'ambito oggettivo del provvedimento 19 dicembre 1989. Questo va invece, per le argomentazioni svolte, integralmente confermato nei confronti di RCS Rizzoli Periodici S.p.A. ed esteso soggettivamente a RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., che si è integralmente associata alle difese dell'altra convenuta, unica autrice per il momento di pubblicazioni delle immagini contestate, così palesando il plausibilissimo intento di utilizzarla anch'essa. Sussiste dunque anche nei suoi confronti il *periculum in mora*, richiesto dalla norma: basti all'uopo richiamare la na-

tura immateriale del bene tutelato da cui deriverebbe pregiudizio certamente irreversibile. Né può escludersi tale pregiudizio per la mera circostanza che la bambina non sa leggere i giornali, il che non le impedisce di riconoscersi nelle eventuali immagini pubblicate e soprattutto non impedisce ai terzi, anche gravitanti nell'ambito di residenza della minore, di venirne a conoscenza; risultando sollecitate attenzioni non, o non sempre, opportune.

Quanto invece ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. pur resistente in giudizio, non ritiene questo Pretore che ricorrano i presupposti per estenderle il menzionato provvedimento. Ed invero, in merito all'unico specifico episodio denunciato dall'attore — cui esclusivamente ha avuto riguardo il decreto 19 dicembre 1989 ed ha riguardo l'odierna inibitoria — la convenuta ha protestato la sua estraneità e si è ben guardata, diversamente da RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., dall'affermare la liceità della condotta di RCS Rizzoli Periodici S.p.A. che pubblicò le relative immagini. Occorre dunque ritenere insussistente, alla luce di tali difese, il *periculum in mora*, nei suoi confronti.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla resistente circa il diritto di pubblicare eventualmente diverse immagini della bambina, ottenute con modalità differenti, non consentono per sé, una inibitoria preventiva posta che si è esclusa l'ammissibilità di un divieto generalizzato valevole indiscriminatamente per il futuro, occorrendo un vaglio caso per caso. La contestazione sulla competenza del Giudice adito non può poi ritenersi sintomatica dell'intento di porre in essere il comportamento paventato del ricorrente e oggetto dell'inibitoria.

Va dunque disattesa la domanda di tutela urgente ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A.. Ricorrono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le relative spese di lite, avuto riguardo alla complessa situazione presentatasi all'attenzione dell'attore, alla fondatezza delle ragioni di merito da questi addotte, alla reiezione dell'eccezione di incompetenza.

Deve infine concedersi termine per l'instaurazione del giudizio di merito avanti all'organo competente, stiman-

dosi congruo determinarlo in giorni sessanta.

P.Q.M. — Visti gli art. 306 ss. cod. proc. civ.,

dichiara estinto il giudizio relativamente alla domanda di tutela innominata urgente nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A., Editoriale La Repubblica S.p.A., Industrie Grafiche Cino del Duca S.p.A., Editoriale L'Espresso S.p.A., Società Europea di Edizioni S.p.A. per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;

dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e Rusconi Editore S.p.A.;

visti gli art. 700 ss. cod. proc. civ.,

ritenuta la propria competenza,

inibisce con effetto immediato a RCS Rizzoli Periodici S.p.A. con sede in Milano ed a RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. con sede pure in Milano, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, la pubblicazione sui mezzi di informazione quotidiani e/o settimanali editi dalle predette convenute delle immagini della minore Serena Cruz ritratte con apparati fotografici in occasione dell'episodio avvenuto in data 11 dicembre 1989 denunciato con il ricorso introduttivo;

rigetta la domanda di tutela innominata urgente nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per difetto dei presupposti di legge;

compensa integralmente le spese tra quest'ultima e parti ricorrenti;

concede termine di giorni sessanta per iniziare il giudizio di merito.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

I provvedimenti del Tribunale di Napoli e della Pretura di Torino, accomunati dalla circostanza che in entrambi i casi si trattava di verificare la sussistenza della lesione del diritto all'immagine di due minori « famosi », si segnalano per la diversità delle soluzioni offerte.

Nel primo, infatti, è stato escluso che la pubblicazione delle fotografie ritraenti la figlia del calciatore Maradona integrasse gli estremi della violazione del diritto all'immagine, poiché, a parere del Tribunale di Napoli, sussisterebbe un concreto interesse del pubblico ad essere informato circa i familiari del personaggio in questione; ciò in quanto la notorietà di quest'ultimo si propaga necessariamente anche a quei soggetti (la moglie e la figlia del Maradona) che « (...) ne condividono in buona parte le vicende umane, inevitabilmente influenzate dalla sua pubblica attività sportiva (...) ». Sulla problematica concernente la estensione soggettiva degli effetti giuridici della notorietà ad individui diversi dal personaggio noto si veda SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, p. 43. La giurisprudenza sembra, comunque, consolidata nel ritenere che i familiari di una « persona nota » possano « (...) eventualmente rientrare nella sfera di detta notorietà (...) » ove essi, per la continua pubblica vicinanza alla detta persona siano attratti entro tale sfera dovendo ritenersi che in tal caso essi abbiano accettato le conseguenze giuridiche derivanti dal collegamento che il pubblico viene così a stabilire fra loro e la persona nota (...) » (così Trib. Milano 27 febbraio 1969, in *Dir. radiodiff.*, 1969, 291 con nota di SANTORO nonché VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 70).

Nel secondo, viceversa, si è ritenuto che la pubblicazione, senza alcuna autorizzazione, delle fotografie della piccola Serena Cruz fosse lesiva del suo diritto all'immagine in quanto non ricorrevano, nella specie, le esimenti previste dell'art. 97 comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il Pretore, infatti, ha escluso che la diffusione delle immagini che ritraevano

la bambina « (...) in una ordinaria occasione della sua normale esistenza (...) » potesse in qualche modo soddisfare le esigenze di informazione del pubblico, atteso che: a) gli avvenimenti oggetto della riproduzione fotografica risultavano estranei all'evento per il quale il soggetto ritratto era divenuto, suo malgrado, particolarmente noto nell'ambito delle cronache giornalistiche; b) l'episodio ritratto non rientrava in quei fatti di « interesse pubblico o svoltisi in pubblico » che legittimano, giusta il disposto del citato art. 97, la pubblicazione dell'immagine del soggetto senza il suo preventivo benessere, poiché il « fatto » riguardava avvenimenti « ordinari » sprovvisti di quel grado di « singolarità » sufficiente a renderli suscettibili di diffusione; c) si trattava di una ipotesi di notorietà « involontaria o subita », rispetto alla quale si impone un particolare dovere di solidarietà, da parte dei consociati, onde consentire al soggetto di guadagnare nuovamente « (...) l'alveo di un'esistenza normale (...) ».

Sulla tutela del diritto all'immagine di personaggi noti si veda Pret. Roma 15 luglio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 926 con nota di ZENO ZENCOVICH; App. Roma 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919 con nota di MOCCIA e *Dir. aut.*, 1987, 505; Pret. Roma 3 luglio 1987, in questa *Rivista*, 1987, 1005; Trib. Milano 30 settembre 1986, *ivi*, 1987, 1000; Pret. Roma 10 febbraio 1988, *ivi*, 1988, 461; Pret. Roma 15 aprile 1988, *ivi*, 1988, 458; Pret. Roma 3 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 3464.

In dottrina si veda DOGLIOTTI, *Ancora sul diritto all'immagine di personaggio noto*, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2419; SAVINI, *op. cit.*, p. 39; BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, 149.

Per un'ipotesi in cui è stata ritenuta lecita la diffusione di immagini raffiguranti un personaggio noto si veda Pret. Roma 6 maggio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 2019.

A.G